



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 22775

ORDINANZA N.12/DGPC DEL 14.09.2020

Oggetto: Ordinanza di protezione civile per garantire la continuità nella fornitura di bagni chimici presso l'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di protezione civile";
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" la cui scadenza è stata prorogata con successiva delibera del 29/06/2020 al 15 ottobre 2020;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- VISTE** le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3/EM del 16.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, nn. 12 e 13 del 25.3.2020, nn. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020 e n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, 21 del 03.05.2020, n. 22 del 13.05.2020, n. 23 del 17.05.2020, n. 24 del 19.05.2020, n. 25 del 23.05.2020, n. 26 del 29.05.2020, n. 27 del 02.06.2020, n. 28 del 07.06.2020, n. 29 del 14.06.2020, n. 30, n. 31 del 04.07.2020, n. 34 e 35 del 15.07.2020, 36 del 31.07.2020, 37 del 09.08.2020, n. 38 del 11.08.2020, n. 39 del 12.08.2020, n. 40 del 13.08.2020, n. 41 del 16.08.2020;
- VISTA** la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed in particolare gli articoli 3 e 4 della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020" che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31.07.2020;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 45/3 del 08.09.2020 che proroga la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 sino al 15.10.2020, termine dello stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 1/2018, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stabilito nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 9 comma 2, L.R. n. 3/1989, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 9 del 8.3.2020, al fine di coordinare gli interventi per l'attuazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

delle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Regione provvede mediante ordinanze e può delegare il Direttore generale della protezione civile che ha operato in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale il Direttore generale della protezione civile è delegato al coordinamento delle strutture operative regionali e all'attuazione delle attività di protezione civile a supporto della sanità per fronteggiare l'emergenza in corso;

CONSIDERATO che, ai sensi della sopracitata ordinanza n. 10/2020, il Direttore generale della protezione civile è delegato alla gestione delle risorse appositamente stanziare per l'emergenza in questione e funzionali alle attività di protezione civile, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna, per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell'emergenza in attuazione del combinato disposto di cui alla OCDPC 630/2020, al DCDPC 627/2020 e alla OCDPC 639/2020 art. 3 e che pertanto ha operato sino alla cessazione dello stato di emergenza regionale;

DATO ATTO che a partire dalla data del 24.03.2020 la Banca d'Italia ha proceduto con l'apertura della Contabilità speciale n. 6197, intestata al "PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA-S.A.O.630-639-20" (OCDPC nn. 630 del 3.02.2020 e 639 del 25.02.2020);

VISTA l'ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 11 del 09.09.2020 recante "Contabilità speciale n. 6197, intestata "PR.R.SARDEGNA-S.A.O.630-639-20" –Accertamento entrate e parziale rimodulazione bilancio nell'ambito degli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza per rischio sanitario - Covid -19. Approvazione bilancio n. 2";

VISTE le richieste avanzate dalla Azienda Tutela Salute della Regione Sardegna per le vie brevi dal Dott. Luca Pilo relative al mantenimento dei bagni chimici esterni da



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

lasciare a disposizione dell'utenza ospedaliera presso il P.O. Giovanni Paolo II, acquisite dal personale dell'Ufficio territoriale di Olbia;

CONSIDERATO che il servizio di cui sopra è stato a carico del Comune di Olbia sino al 9.9.2020, il quale ha provveduto con risorse proprie al noleggio dei bagni chimici suddetti;

PRESO ATTO della impossibilità del Comune di Olbia a garantire la prosecuzione del servizio attingendo le risorse dal bilancio comunale;

QUANTIFICATO in euro 35.000,00 oltre IVA di legge, il canone di noleggio dei servizi igienici comprese le pulizie giornaliere, presso il P.O. Giovanni Paolo II dall'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020, come da nota del Comune di Olbia prot. n. 87122 dell'11.09.2020;

ACQUISITA la disponibilità del Comune di Olbia a portare avanti la gestione del contratto relativa al servizio qualora vengano anticipate o rimborsate le relative spese;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione emergenziale in atto nel territorio della Regione Sardegna;

RITENUTO di dover provvedere mediante un intervento urgente in materia di protezione civile in relazione alla necessità di garantire con immediatezza i servizi igienici essenziali presso le aree in cui si svolgono le attività di screening e accettazione dell'ospedale Giovanni Paolo II;

ACCERTATA la copertura finanziaria sul competente capitolo di bilancio della contabilità speciale n. 6197;

DATO ATTO che il Direttore generale della protezione civile, per gli effetti combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020 è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile a supporto delle attività nel settore della sanità, anche mediante ordinanze di protezione civile;

CONSIDERATO che il provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale della Protezione Civile, delegato ad operare in virtù dell'Ordinanza n. 10 del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

23.02.2020 del Presidente della Regione - soggetto attuatore ex OCDPC 630/2020;

ORDINA

- Art. 1) Al fine di garantire la continuità della fornitura del servizio dei bagni chimici presso il P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, il Comune di Olbia prosegue nella gestione del servizio stesso, per un importo complessivo pari a euro 35.000 oltre IVA di legge.
- Art. 2) Per la fornitura e la gestione del servizio, il Comune di Olbia si raccorda con i referenti indicati dalla Azienda Tutela Salute della Regione Sardegna.
- Art. 3) Le spese sostenute dal Comune di Olbia per la fornitura del servizio di cui all'art. 1, nonché quelle per la relativa gestione operativa, sono erogate in favore dello stesso Comune, a valere sulle risorse finanziarie destinate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 presenti sul competente capitolo della contabilità speciale n. 6197, intestata al "PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA-S.A.O.630-639-20" (OCDPC nn. 630 del 3.02.2020 e 639 del 25.02.2020).
- Art. 4) Per assicurare la prosecuzione della gestione del servizio disposto al precedente articolo 1, è erogata un'anticipazione del 50% della somma in esso indicata e il saldo potrà essere corrisposto, previo rendiconto delle spese sostenute.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Il Direttore generale
Coordinatore emergenza
ex ord. Presidente n.10/2020**

F.to Antonio Pasquale Belloi